

DETERMINAZIONE n.64 del 03 luglio 2013

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER IMMUNOMETRIA: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE n.50/2013 e DEGLI ATTI DI GARA.

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola C1";
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art. 6 della L.R. n. 28 del 24/12/2003, tra l'altro,
 - il comma 15, sostituito dal comma 229 dell'art.1 della L.R. n. 4 del 15/03/2011, che stabilisce: " la So.Re.Sa., centrale unica di acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.";
 - il comma 16 che stabilisce: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, prevede la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti

regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”.

- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti; alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;
- che in data 18 luglio 2011 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario ha emanato il decreto n. 58 recante “Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti”, con il quale, recependo i nuovi interventi normativi, ha dettagliato le nuove modalità di programmazione ed acquisizione centralizzata dei beni, attrezzature e servizi sanitari e non della stazione appaltante regionale;
- che in data 05 ottobre 2012 il Commissario ad acta ha emanato il Decreto n. 122 con il quale, in ottemperanza all'articolo 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, sono state individuate alcune disposizioni legislative regionali a cui apportare le necessarie modifiche, entro i termini indicati dal medesimo comma e dall'articolo 1, comma 231 bis, della legge regionale n. 4 del 2011, al fine di determinare l'esatta collocazione di So.Re.Sa. all'interno dell'intervento relativo ai beni e servizi previsto dal P.O. 2011-2012;
- che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 41 del 31 dicembre 2012, pubblicata sul BURC n. 1 del 7 gennaio 2013, ha, tra l'altro, apportato le modifiche richieste con il citato decreto commissariale n. 122/2012, sostituendo, tra l'altro, il comma 229 della Legge Regionale n.4/2011 e stabilendo che: “la So.Re.Sa. costituisce “centrale di committenza” regionale che aggiudica

appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ai sensi dell'art.3 comma 34 e della'art.33 del D.Lgs. 163/2006";

- che in data 31 gennaio 2013 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario, ha emanato il Decreto n.11, con il quale ha richiesto al Consiglio Regionale di disciplinare la fase transitoria del passaggio alla nuova configurazione, disponendo che, nelle more, la So.Re.Sa. provveda al completamento delle procedure di gara già indette alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 41/2012 ed alla stipula dei conseguenti contratti di acquisto secondo le previsioni del comma 15 dell'art.6 della Legge Regionale n.28/2003, nel testo vigente all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 3/2012;

ATTESO

- che con determinazione del Direttore Generale n. 50 del 04/06/2013, So.Re.Sa. s.p.a. ha indetto una procedura aperta per l'attivazione di una convenzione di durata di dodici mesi avente ad oggetto la *"fornitura quadriennale di sistemi diagnostici per immunochimica"*, suddivisa in n. 6 lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.lgs. n. 163/2006;

- che secondo le prescrizioni del disciplinare di gara, il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito per le ore 12:00 del giorno 18/07/2013;

RILEVATO

- che il disciplinare di gara non prevede che *"non saranno prese in considerazione, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, le offerte economiche di importo pari o superiore alla base d'asta"* onde la necessità di rettificare la *lex specialis* inserendo tale specifica disposizione;

- che nell'allegato B4, lotto LI2, (e quindi anche nel corrispondente allegato A8) per mero errore la caratteristica *"reagenti a bordo a temperatura controllata"* figura sia tra i requisiti minimi che tra quelli a punteggio con la conseguenza che il bando deve essere rettificato prevedendo tale caratteristica esclusivamente come requisito a punteggio per la valutazione qualitativa dei prodotti offerti;

- che nel Capitolato Speciale, per errore materiale, all'art. 2, viene riportato che "Il numero di controlli da prevedere è di 2 normali e 2 patologici per giorno" con la conseguenza che il bando deve essere rettificato prevedendo "1 controllo normale e 1 patologico per settimana corrispondente al minimo richiesto dalla normativa regionale (DGRC 7301/2001)".

- che per i Lotti LI 2,3,4,5, allegato B4, per mero errore, la somma complessiva per i parametri a punteggio di tipo tecnico qualitativo si discosta di 0.3 punti da 60, corrispondente al punteggio massimo attribuibile per l'offerta tecnica, con la conseguenza che gli atti di gara devono essere

rettificati in modo che la sommatoria dei punteggi previsti per i vari sub-criteri di ordine tecnico sia effettivamente pari a 60 punti;

- che nel disciplinare di gara e nella determina d'indizione viene indicato, quale valore dell'appalto, "un importo massimo stimato di € 36.766.670,00 oltre iva (di cui € 27.575.000,00 quale importo a base d'asta per la durata della convenzione di mesi 12 e di € 9.191.670,00 per l'opzione di rinnovo della convenzione per ulteriori mesi sei)"; trattasi di refuso di stampa atteso che gli importi corretti sono quelli riportati nel Capitolato di Gara, all'art. 3, onde la necessità di rettificare il disciplinare di gara e la determina di indizione prevedendo la seguente dicitura "per un importo massimo stimato di € 35.847.500,00 oltre iva (di cui € 27.575.000,00 quale importo a base d'asta per la durata della convenzione di mesi 12 e di € 8.272,500,00 per l'opzione di rinnovo della convenzione per ulteriori mesi sei)";

- che nel lotto L1 6, per i seguenti requisiti a punteggio:

HCV con sensibilità pari ad almeno 99,8%; HIV con sensibilità pari ad almeno 99,8%; HBsAg con sensibilità pari ad almeno 99,8%; Anti Treponema con sensibilità pari ad almeno 99,8%; Anti HCV con specificità superiore a 99,75%; Anti HIV con specificità superiore a 99,75%; Anti HBsAg con specificità superiore a 99,75%; Anti Treponema con specificità superiore a 99,75% la legenda prevede "(*) = l'azienda che offre il valore più alto totalizza il massimo del punteggio, le aziende che offrono valori inferiori totalizzano punti in proporzione, arrotondamento ad 1 cifra decimale"; tale criterio proporzionale non esprime tuttavia l'auspicata differenziazione qualitativa onde la necessità di rettificare gli atti di gara nei seguenti termini:

requisiti a punteggio	criteri	punti	criteri	punti
HCV con sensibilità pari ad almeno 99,8%	ogni 0,01%	0,130	valore max	2,6
HIV con sensibilità pari ad almeno 99,8%	ogni 0,01%	0,130	valore max	2,6
HBsAg con sensibilità pari ad almeno 99,8%	ogni 0,01%	0,130	valore max	2,6
Anti Treponema con sensibilità pari ad almeno 99,8%	ogni 0,01%	0,130	valore max	2,6
Anti HCV con specificità superiore a 99,75%	ogni 0,01%	0,104	valore max	2,6
Anti HIV con specificità superiore a 99,75%	ogni 0,01%	0,104	valore max	2,6
Anti HBsAg con specificità superiore a 99,75%	ogni 0,01%	0,104	valore max	2,6
Anti Treponema con specificità superiore a 99,75%	ogni 0,01%	0,104	valore max	2,6

4

- che nei lotti LI 4 e 5 per i seguenti requisiti a punteggio:

Anti HCV con specificità superiore a 99,75%; Anti HIV con specificità superiore a 99,75%

la legenda prevede "(°) = l'azienda che offre il valore più alto totalizza il massimo del punteggio, le aziende che offrono valori inferiori totalizzano punti in proporzione, arrotondamento ad 1 cifra decimale"; tale criterio proporzionale non esprime tuttavia l'auspicata differenziazione qualitativa onde la necessità di rettificare gli atti di gara nei seguenti termini:

requisiti a punteggio	criteri	punti	criteri	punti
Anti HCV con specificità superiore a 99,75%	ogni 0,01%	0,076	valore max	1,9
Anti HIV con specificità superiore a 99,75%	ogni 0,01%	0,076	valore max	1,9

- che per i lotti LI 1-5, allegati A8 e B4, tra i requisiti a punteggio è prevista "somma della stabilità della calibrazione per ... (in gg) (in caso di stabilità fino a variazione lotto verrà assegnato punteggio massimo)". Poiché la finalità di questo parametro a punteggio è quella di premiare un sistema analitico che presenti una stabilità della calibrazione quanto più lunga possibile, Al fine di chiarire cosa debba intendersi per stabilità della calibrazione quanto più lunga possibile, si ritiene opportuno inserire nei suddetti atti di gara per ciascuno dei lotti di cui sopra la seguente specificazione: "in caso di stabilità fino a variazione lotto utilizzare per la risposta la durata di vita del lotto dalla data di produzione a quella di scadenza";

RITENUTO altresì opportuno inserire nel Disciplinare di gara a pag. 12 relativamente alla voce "Caratteristiche tecnico-qualitative" la seguente locuzione: "I parametri di valutazione qualitativa ed il relativo peso possono variare, in ragione della loro rilevanza rispetto a ciascun singolo lotto"

RITENUTO, pertanto, opportuno rettificare gli atti di gara:

VISTO

l'art. 21 *quinquies* della L. n. 241/1990.

Tanto premesso l'Amministratore Delegato, in base ai poteri conferitigli giusta verbale del Consiglio di Amministrazione del 03 giugno 2013;

DETERMINA

- 1) di rettificare la determinazione n. 50/2013 e gli atti di gara nei termini di cui innanzi;
- 2) di procedere alla ripubblicazione degli atti di gara così modificati, con conseguente assegnazione di un nuovo termine agli operatori economici per la presentazione delle offerte.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.


L'Amministratore Delegato
Avv. Francesco D'Ercole